



INTESA

TRA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

E

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ECCLESIASTICA SICILIA

PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE

E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI

DI ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI

CON INTERESSE CULTURALE

Palermo, 6 agosto 2010

INTESA TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ECCLESIASTICA SICILIA PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI CON INTERESSE CULTURALE

Il Presidente della Regione Siciliana e il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia

Premesso

che l'ingente quantità e l'altissima qualità dei beni culturali appartenenti a istituzioni ed enti ecclesiastici nell'ambito della Regione Siciliana sono strettamente interconnessi con la storia, la tradizione, la pietà popolare e la cultura di Sicilia costituendo patrimonio determinante e peculiare per la memoria storica e l'identità della Regione e in essa dello Stato e della Chiesa per l'Europa e per il mondo;

Ritenuta

la necessità di collaborare nel rispettivo ordine per la tutela di un tale patrimonio favorendone, sviluppandone e intensificandone la conservazione e la valorizzazione;

Visti

i Decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, con i quali, in attuazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, sono state trasferite alla Regione Siciliana le competenze in materia di accademie e biblioteche, antichità e belle arti con la conseguente adozione degli atti derivanti dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modifiche e integrazioni;

Visto

il D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista

la L. R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto

Il Decreto del Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, come modificato e integrato con Decreto Presidenziale 28 giugno 2010, n. 370, riguardante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Vista

l'intesa del 18 aprile 2000 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti ed istituzioni ecclesiastiche;

Vista

l'intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, le cui disposizioni, come stabilito dall'art. 8 della medesima intesa, costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica

Determinano

di adottare la seguente Intesa, che abroga e sostituisce quella sottoscritta l'11 giugno 1997 fra l'Assessore regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione e il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Regione n. 71 del 19 marzo 2002.

Disposizioni generali

Art. 1

Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, ciascuno raccordandosi debitamente ai propri organismi, supra nazionali e locali, di controllo e di consultazione, e nell'ambito delle proprie competenze:

1) a livello regionale:

- a) l'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana; il Vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici dalla Conferenza Episcopale Siciliana;
- b) il Dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e della identità siciliana; il Direttore dell'Ufficio regionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Siciliana, in rappresentanza della omonima Consulta regionale;

2) a livello locale: i soprintendenti o loro delegati da individuare tra i dirigenti di servizi delle Soprintendenze ciascuno secondo la propria competenza settoriale; i vescovi diocesani o i loro

delegati.

Per quanto attiene i beni ecclesiastici con interesse culturale, gli archivi e le biblioteche appartenenti agli istituti di vita consacrata, alle società di vita apostolica e alle loro articolazioni, questi se sono civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con i soggetti pubblici di cui al medesimo comma.

Art. 2

1. Ai fini della presente intesa gli organi regionali e locali di entrambe le parti definiscono in apposite riunioni, di comune accordo, i programmi annuali e pluriennali d'intervento per i beni culturali, informandosi reciprocamente dei relativi piani di spesa, secondo parametri di (in ordine decrescente):

- a) urgenza per la conservazione dei beni;
- b) importanza qualitativa dei beni;
- c) particolari esigenze di culto;
- d) prosecuzione e conclusione di lavori iniziati.

I programmi così determinati dalle parti costituiscono riferimento esclusivo e obbligatorio per tutte le azioni di finanziamento da parte della Regione Siciliana.

2. Per quanto concerne gli interventi con contributi di privati, fondazioni, associazioni o di altri organismi o enti, si potrà redigere un programma integrativo per dare compimento agli stessi interventi.

3. Nel caso di calamità naturali che coinvolgono beni ecclesiastici con interesse culturale, le autorità locali, soprintendenza in Funzione 15 della Protezione Civile e vescovo diocesano, provvedono, anche con riferimento alla Carta del Rischio del patrimonio culturale definita dalla Regione Siciliana, a costituire immediatamente una commissione paritetica per il sollecito accertamento dei danni, per valutare la priorità degli interventi, per individuare il luogo del temporaneo deposito dei beni che ne avessero bisogno, per reperire le risorse finanziarie per il restauro e la ricollocazione in situ.

Art. 3

1. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento.

A tal fine, la Regione Siciliana riconosce e assume la catalogazione, atteso che la scheda di catalogazione adottata dalla Conferenza Episcopale Italiana è conforme a quella dell'Istituto Centrale del Catalogo implementata dai dati concernenti la fruizione liturgica, realizzata dagli enti e dalle istituzioni ecclesiastiche; la Regione Ecclesiastica Sicilia collabora ai progetti di catalogazione proposti dalla Regione Siciliana, concordando l'adozione di sistemi di compatibilità per l'accesso alle rispettive banche dati.

2. I beni culturali mobili sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il vescovo diocesano o i superiori maggiori degli istituti religiosi di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, ne possono disporre il deposito in musei ecclesiastici o idonei locali di proprietà ecclesiastica, nel rispetto delle normative civile ed ecclesiastica vigenti.

3. Gli interventi di conservazione dei beni culturali mobili e immobili sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la Regione Ecclesiastica Sicilia collabora con l'Assessorato regionale per assicurare il rispetto della legislazione vigente in materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate. Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui al comma 1 sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa vigente, previo accordo relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi dell'amministrazione pubblica e quelli ecclesiastici territorialmente competenti.

4. La sicurezza dei beni culturali riveste primaria importanza. A tal fine, la Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono. I progetti relativi a interventi di qualsiasi natura sui beni culturali devono prevedere le misure di legge atte a garantire l'accessibilità e la sicurezza dei fruitori.

5. L'accesso e la visita ai beni culturali collocati in edifici aperti al culto sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso.

6. Il prestito per mostre avente per oggetto i beni culturali mobili è regolato dalle disposizioni procedurali fissate dalla normativa canonica e civile vigente in materia.

Art. 4

1. I programmi operativi e i progetti circa i beni ecclesiastici con interesse culturale sono presentati agli organi regionali e locali soltanto dal vescovo, o suo delegato, della diocesi nella quale l'edificio o l'opera è ubicato, con dichiarazione delle eventuali approvazioni o consultazioni richieste dalle disposizioni canoniche, statali e regionali vigenti.

2. I programmi operativi e i progetti circa i beni ecclesiastici con interesse culturale presentati dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, non possono essere validati in linea tecnica senza la previa autorizzazione del vescovo, o suo delegato, della diocesi nella quale l'edificio o l'opera è ubicato.

3. I programmi operativi e i progetti circa i beni con interesse culturale non appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche ma attualmente in uso per il culto sono presentati agli organismi istituzionali dai soggetti legalmente titolari dei medesimi con dichiarazione della autorizzazione del soggetto proprietario e del vescovo diocesano relativamente all'ambito dell'interesse religioso e del culto.

Art. 5

Le fabbricerie possono curare direttamente l'esecuzione dei progetti da esse presentati comunque finanziati dalla Regione, mediante i rispettivi rappresentanti legali in qualità di "funzionari delegati" previo accordo delle parti di cui all'art. 1 n. 1 lett. b).

Con le stesse modalità del precedente comma, potranno provvedere gli enti e le istituzioni ecclesiastiche civilmente riconosciute e/o le diocesi di riferimento provviste di propri uffici tecnico-amministrativi atti a gestire un appalto.

Art. 6

Le parti si impegnano a predisporre un programma di interventi per la sicurezza degli edifici e delle opere accessibili a studiosi, visitatori e turisti, compresi musei, archivi e biblioteche che preveda:

- a) l'utilizzazione di personale di custodia per la salvaguardia, la fruizione e la valorizzazione dei beni;
- b) l'installazione di sistemi d'allarme per le opere a rischio.

Art. 7

Gli enti e le istituzioni ecclesiastiche a cui i beni di interesse culturale appartengono ne garantiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria che non comporti alcun aspetto restaurativo.

Tali interventi devono essere comunicati con congruo anticipo, non inferiore a giorni 30, alla Soprintendenza competente.

Art. 8

I progetti di restauro o adeguamento sono concordati al livello locale per quanto attiene la interpretazione e l'applicazione della disciplina del restauro con riferimento all'interesse religioso e alle esigenze di culto.

Art. 9

Nel caso di cambiamento dell'uso religioso o di culto e conseguente cessione della proprietà a terzi, la Regione Siciliana può esercitare il diritto di prelazione e si impegna a osservarne la preclusione agli usi disdicevoli con l'identità nativa dei beni, che saranno indicati dalla medesima Regione Ecclesiastica Sicilia.

Art. 10

Per l'ottimale valorizzazione del patrimonio storico artistico le parti dell'Intesa auspicano l'istituzione e la promozione di musei dei beni ecclesiastici con interesse culturale secondo la tipologia di:

- 1) musei dell'opera; uno per ogni edificio monumentale di culto con peculiare interesse supra locale;
- 2) musei diocesani: uno per ogni diocesi, allo scopo di organizzare unitariamente e in luoghi sicuri i

beni diffusi nei musei e tesori del territorio diocesano, escludendo ordinariamente la raccolta dei beni in unico luogo distante da quello per il quale il bene stesso era stato realizzato.

Art. 11

La Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia promuovono pubblicazioni, a stampa e con altri mezzi tecnici, per la più larga conoscenza dei beni culturali d'interesse religioso nella loro peculiare identità.

Allo stesso scopo, compatibilmente al primario uso di culto, condizionatamente alla scientificità e serietà delle iniziative e alla salvaguardia dei beni, la Regione Ecclesiastica Sicilia favorisce il prestito di opere appartenenti agli enti e alle istituzioni ecclesiastiche per mostre e attività simili che contribuiscano alla comprensione della loro peculiare identità; la Regione siciliana ne sostiene mostre e attività simili nell'ambito del contesto ecclesiale che ne è l'ambiente proprio.

Art. 12

1. La Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia, nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione.

2. La Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia concordano, inoltre, sulla necessità di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a cinquanta anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e istituzioni.

3. Al fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, la Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario.

4. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attività di inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.

Art. 13

La Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia considerano di interesse storico, ai fini della presente Intesa, gli archivi appartenenti a istituzioni ed enti ecclesiastici che conservano documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.

Art. 14

L'autorità ecclesiastica locale si impegna, per quanto possibile, a mantenere nei luoghi di formazione o di attuale conservazione gli archivi di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche soggetti alla sua giurisdizione. Qualora ragioni di tutela, valorizzazione e fruizione inducano l'autorità ecclesiastica a trasferire un archivio, il luogo istituzionalmente idoneo è l'archivio storico diocesano. Del trasferimento se ne dà notizia alla Soprintendenza competente per territorio, previo il prescritto nulla osta della Soprintendenza Archivistica dello Stato.

Art. 15

1. Nel caso di soppressione di parrocchie o di altri enti ecclesiastici, i rispettivi archivi devono confluire presso l'archivio storico diocesano.

2. Nel caso di chiusura di comunità religiose, di vita consacrata o di società di vita apostolica il rispettivo archivio deve essere depositato presso l'archivio storico della provincia religiosa corrispondente, oppure presso il rispettivo archivio storico generale. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tutta la documentazione viene consegnata all'archivio storico della diocesi in cui la comunità ha operato.

Art. 16

La Regione Ecclesiastica Sicilia si impegna a favorire l'apertura alla consultazione degli archivi storici diocesani, dando pubblica notizia degli orari di apertura, e, per quanto possibile, degli altri archivi di istituzioni ed enti ecclesiastici da essa dipendenti.

Art. 17

La Regione Siciliana si impegna:

- a) a includere, con le modalità di cui all'art. 1, nei piani di finanziamento anche gli archivi ecclesiastici e a fornire, tramite le Soprintendenze competenti, collaborazione tecnica e contributi finanziari per il restauro di materiale documentario, la dotazione di attrezzature, di inventari e di mezzi di corredo. Tali interventi vanno concordati con l'autorità ecclesiastica competente;
- b) a dare priorità, negli interventi finanziari, agli archivi storici diocesani, nonché agli archivi provinciali di istituti religiosi che abbiano particolare rilevanza.

Art. 18

La Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia si impegnano a concordare le modalità per accelerare l'inventariazione degli archivi ecclesiastici, in primo luogo di quelli diocesani e di quelli provinciali di istituti di vita consacrata di particolare rilevanza storica, valutando di adottare prioritariamente gli strumenti realizzati e proposti dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 19

Per favorire la formazione del personale addetto ai beni culturali mobili e immobili di cui alla presente intesa, la Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento, anche in coordinamento con quelli effettuati da altri enti, nell'ambito della vigente normativa regionale in materia di formazione professionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, 6 agosto 2010

Il Presidente della Regione Siciliana
on. dott. Raffaele Lombardo



Il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia
S. E. mons. Paolo Romeo

